

Comune di GIUSSANO

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 27
del 23/09/2020**

**MODIFICATO con
delibera del Consiglio
Comunale n. 16
del 19/04/2023**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani – obblighi di comunicazione</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 24	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 25	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 26	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 29	<i>Riscossione</i>	
Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 31	<i>Rimborsi, compensazioni, reclami e istanze di rettifica</i>	
Art. 32	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 33	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 34	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 35	<i>Importi minimi</i>	
Art. 36	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 37	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 38	<i>Norma di rinvio e clausola di salvaguardia</i>	
Art. 39	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- UtENZE DOMESTICHE
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di UNA utenza di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, a condizione che l'immobile non risulti abitazione principale ove il soggetto mantiene la residenza;
- UtENZE NON DOMESTICHE
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di UNA utenza di servizi di rete necessaria per l'attività svolta (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché di fatto non utilizzati;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali palestre, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria (abitazioni e box) censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale. La superficie dei vani coperti accessori a servizio indiretto dei vani principali, se autonomamente accatastati, quali soffitte, cantine e simili è computata nella misura del 30% della superficie catastale indicata.
3. Qualora l'immobile fosse privo di superficie catastale, la superficie assoggettata al tributo è costituita da quella calpestable.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable, salvo le riduzioni ed esenzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si applica l'esclusione del 100% delle sale di lavorazione intese come spazi produttivi nell'industria e nell'artigianato (non destinati a deposito) o altri spazi produttivi di rifiuti non assimilati, per i quali venga dimostrato il conferimento obbligatorio a ditte specializzate ed autorizzate.
3. Si individuano quali spazi destinati a depositi funzionalmente collegati alla produzione i magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013.
4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione del 100% del tributo di cui al comma precedente, devono presentare al Comune, la sotto elencata documentazione:
 - a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi.
5. L'istanza dà diritto alla esclusione dal tributo con decorrenza dal mese successivo alla data della presentazione e non va ripresentata per gli anni successivi, salvo variazioni. Il Comune ha la facoltà di chiedere la presentazione delle certificazioni o documentazioni che certifichino la sussistenza del diritto all'esenzione.
6. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal

tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie su cui l'attività è svolta *con esclusione degli spazi adibiti ad uffici, mense e spogliatoi, esposizione, ecc.* la percentuale di abbattimento del 30%.

Per fruire di tale abbattimento, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER. Il Comune potrà chiedere di integrare tale comunicazione con la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

ART. 8

AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedano in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa calcolata applicando la tariffa unitaria della categoria 03, per le superfici diverse dalle sale di lavorazione (cat. 20) escluse dalla tassazione in quanto produttive di rifiuti speciali.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, di destinare al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC agli uffici Tributi ed Ambiente utilizzando il modello predisposto, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve indicare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, ai fini della cessazione del servizio pubblico ed al controllo dei conferimenti.
8. Le utenze non domestiche che intendano riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono richiederlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. A pena di decadenza dell'esonero della parte variabile della tari, entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare alla pulizia del territorio, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia. Il numero di componenti deve essere valutato al primo gennaio di ogni anno; le relative variazioni, dopo tale data, troveranno applicazione dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, ovvero si suddividono le superfici occupate tra i nuclei anagrafici ivi residenti.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, nonché possedute da persone giuridiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, forfaitariamente nella misura di 3.
5. Per le abitazioni non occupate ma tenute a disposizione (utenze attive), si applica, a richiesta, la tariffa derivante dalla riduzione del 70% del coefficiente di produttività delle abitazioni occupate da n. 3 componenti. Anche i nuclei familiari composti da soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, ma ricoverati in casa di riposo, possono a richiesta, rientrare nell'agevolazione prevista dal presente comma.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo, pertanto ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. L'obbligazione tributaria decorre da primo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento o una diminuzione del tributo producono effetto dal primo giorno del mese successivo alla variazione degli elementi stessi.

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 10%, da applicarsi in riduzione dei costi dell'anno successivo.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta al 30% della categoria relativa alle utenze domestiche di n. 3 componenti nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni occupate/tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero iscritti all'A.I.R.E.
 - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che la residenza in altra unità immobiliare in Giussano o in altro Comune;
 - c. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risultino ricoverati c/o istituti di cura e

riposo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, vengono esentate dal tributo le abitazioni non occupate e prive di almeno un'utenza tra gas/acqua/energia elettrica.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Le esenzioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione di richiesta di esenzione.

ART. 22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche

ART. 23

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. I locali, diversi dalle abitazioni, occupati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, sono assoggettati alla tariffa in rapporto ai mesi di effettiva occupazione.
2. Le aree scoperte operative delle utenze non domestiche sono assoggettate alla tariffa di riferimento con abbattimento della superficie del 50% in relazione alla minore produttività di rifiuti.
Le aree scoperte occupate ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, sono assoggettati alla tariffa di riferimento con abbattimento della superficie del 50% e rapportate ai mesi di effettiva occupazione.
3. Le riduzioni per uso stagionale o non continuativo si applicano se tale condizione risulta da licenza o autorizzazione rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Per le utenze non domestiche relativamente alle attività cessate che mantengono le utenze attive, lo spazio disponibile viene assoggettato alla tariffa di categoria 3, ridotta del 70%.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, vengono esentate dal tributo le superfici libere da cose e persone e contestualmente prive di energia elettrica.

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti passivi che risultino in oggettive precarie situazioni economiche certificate dal servizio sociale comunale e che per tale motivo siano soggetti a contributi da parte del Comune, limitatamente al periodo in cui tali condizioni siano accertate.
2. E' facoltà dell'amministrazione determinare un importo da destinare alle riduzioni in materia di TARI relative a situazione familiari con ISEE inferiore ad € 10.000,00 (o in percentuale rispetto al totale dovuto o in misura fissa, es. € 50, € 100, ecc.), previo accertamento dal servizio sociale comunale.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. La tariffa giornaliera applicabile è determinata in misura pari a un trecentosessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro 12,00 è comunque fissato forfetariamente in euro 12,00.
5. Relativamente alle aree mercatali si applicano le specifiche disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite altre modalità preventivamente deliberate dalla Giunta comunale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e le scadenze deliberate. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere di norma effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso e/o discarico per somme inferiori al predetto importo.
5. Dal 1° giugno 2020 il riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 viene effettuato direttamente dagli intermediari che ricevono il versamento.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, dell'avviso di accertamento in forma esecutiva, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. Il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il

valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza, il codice fiscale, il recapito postale e di posta elettronica del contribuente qualora posseduto;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico, superficie catastale ovvero superficie calpestabile;
- d. Numero degli occupanti i locali, con indicazione delle generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- g. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, descrizione attività esercitata dalla persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo e-mail e PEC;
- h. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- i. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- j. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- k. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- l. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- m. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro 90 giorni solari successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il Comune fornisce al dichiarante le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale

o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'accertamento esecutivo, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
Qualora la dichiarazione di cessazione venga presentata oltre i 30 giorni successivi alla notifica dell'accertamento, la tassa è dovuta sino alla data di notifica dell'accertamento e l'eventuale rimborso o discarico spetta solo per il periodo successivo all'annualità accertata.

ART. 31

RIMBORSI, COMPENSAZIONI, RECLAMI E ISTANZE DI RETTIFICA

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso, di norma, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero provvederà alla compensazione delle somme accertate a rimborso con altri tributi comunali, ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, con decorrenza dalla data della richiesta di rimborso.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso pagamento.
6. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il cognome, il nome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
7. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma precedente.
8. Con riferimento alle richieste pervenute, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 6, lett. b).
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso o compensazione di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni ed esibendo apposito documento di riconoscimento, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali collaborano con l'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, trasmettendo periodicamente i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi locali.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o apposito conto corrente dedicato, ovvero altre modalità previste dalla normativa vigente.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97. La sanzione amministrativa di cui al presente comma non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Considerato che permane l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di inizio occupazione, variazione e cessazione, anche in presenza di SCIA, e che non è previsto il versamento TARI in autoliquidazione, le sanzioni previste sono le seguenti:

OMESSA:

Per l'omessa presentazione della dichiarazione anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta, tassa o diritto dovuto, con un minimo di €. 50,00 applicando i criteri di seguito elencati:

- a) si applica la sanzione pari al 200 % del tributo dovuto in caso di omessa dichiarazione oltre il quarto anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
- b) si applica la sanzione pari al 150 % del tributo dovuto in caso di omessa dichiarazione oltre il secondo anno e fino al quarto anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
- c) si applica la sanzione pari al 100 % del tributo dovuto in caso di omessa dichiarazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione e fino al secondo anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;

INFEDELE:

Nei casi in cui la dichiarazione anche di variazione, risulti infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta, tassa o diritto dovuto, con un minimo di €. 50,00 applicando i criteri di seguito elencati:

- a) si applica la sanzione pari al 100 % del tributo dovuto in caso di omessa dichiarazione oltre il quarto anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
- b) si applica la sanzione pari al 75 % del tributo dovuto in caso di omessa dichiarazione oltre il secondo anno e fino al quarto anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
- c) si applica la sanzione pari al 50 % del tributo dovuto in caso di omessa dichiarazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione e fino al secondo anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;

4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto relativamente al tributo, senza considerare interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o

gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.0000,00;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100,00 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38

NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE: coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi

CATEGORIE TARI	n. occupanti	Ka
AY (abit_uso discount)	0 (riduz. uso discontinuo)	0,32
A1 (1 occupante)	1	0,80
A2 (2 occupanti)	2	0,94
A3 (3 occupanti) AG (abit_a dispos_impres)	3	1,05
A4 (4 occupanti)	4	1,14
A5 (5 occupanti)	5	1,23
A6 (oltre 6 occupanti)	6 o più	1,30

UTENZE DOMESTICHE: coefficiente Kb, relativo alla ripartizione dei costi variabili

CATEGORIE TARI	n. occupanti	Kb
AY (abit_uso discount)	0 (riduz. uso discontinuo)	0,54
A1 (1 occupante)	1	0,60
A2 (2 occupanti)	2	1,40
A3 (3 occupanti) AG (abit_a dispos_impres)	3	1,80
A4 (4 occupanti)	4	2,20
A5 (5 occupanti)	5	2,90
A6 (oltre 6 occupanti)	6 o più	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE: coefficiente Kd, relativo alla ripartizione dei costi variabili e coefficiente Kc, relativo alla ripartizione dei costi fissi (categorie accorpate e coefficienti adattati alle situazioni locali)

UTENZE NON DOMESTICHE:		COEFFICIENTE - PARTE VARIABILE	COEFFICIENTE - PARTE FISSA
CAT. TARI	Attività	Kd	Kc
01	Musei, biblioteche, uffici pubblici, scuole non esenti, sedi associazioni, strutt. oratoriali, caserme	1,640	0,335
02	Cinematografi e teatri	2,500	0,430
03	Depositi, magazzini senza vendita diretta, autorimesse, grossisti	3,152	0,776
03R	Riduzione cat. 03 (attività cessate con utenze attive e fuori raccolta)	0,946	0,233
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	6,250	0,880
06	Esposizioni, autosaloni	2,820	0,510
08	Alberghi e affittacamere	8,810	1,360
09	Ospedali, case di cura e riposo	4,255	0,635
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	8,780	1,070
13	Negozi NON ALIMENTARI (abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli)	8,150	1,610
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,860	1,260
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,950	1,410
20	Attività artigianali ed industriali con capannoni di produzione - sale di lavorazione	0,000	0,000
22	SOMMINISTRAZIONE alimenti e bevande, pub e locali di intrattenimento (bar, caffè, pasticceria, ecc. CON sommin.)	13,755	6,280
25	Negozi ALIMENTARI (vicinato e medie superfici) compresi artigiani alimentaristi (pizza al taglio e pasticceria ecc.)	13,237	4,440
28	Ipermercati di generi misti	==	==
30	Discoteche, night-club	8,560	1,910

COMUNE DI GIUSSANO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: Richiesta applicazione riduzione TARI (tassa rifiuti) anno _____

Il sottoscritto _____ Cod. Fisc. _____
nato a _____ Prov. (_____) il _____
e residente a _____ (_____) in via _____ n.,
TEL. _____ mail/pec _____

in qualità di titolare dell'utenza TARI

DICHIARA

di aver preso visione dei requisiti sociali ed economici richiesti per usufruire delle agevolazioni Tassa Rifiuti per l'anno di imposta _____;

CHIEDE

LA SEGUENTE AGEVOLAZIONE TARI:

- RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO TARI:** Per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 15.000,00 con diritti reali di godimento su immobili (allegare copia modello ISEE).
- RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO TARI:** Per le Utenze domestiche appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 (allegare copia modello ISEE).
- RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO TARI:** Per le Utenze domestiche appartenenti ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza (allegare certificazione Reddito o Pensione di cittadinanza).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO EUROPEO

Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma di aver preventivamente visionato l'informativa (disponibile sul sito istituzionale dell'Ente ed esposta presso gli uffici comunali, in forma integrale), e altresì esprime il consenso al trattamento dei dati personali.

data, _____

Firma leggibile

- ALLEGARE DOC. D'IDENTITA' E MODELLO ISEE IN COPIA o certificazione reddito cittadinanza o pensione di cittadinanza

N.B. L'applicazione della riduzione tari avverrà mediante riduzione della parte variabile della tariffa tari, nel limite dello stanziamento di bilancio previsto, con priorità per i possessori del reddito/pensione di cittadinanza e nei limiti previsti, dei nuclei familiari numerosi e dei possessori di reddito ISEE in ordine crescente.